

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito ad essi attribuito:

- SIRELMA indica l'azienda Sirelma Group S.r.l. e tutte le Società ovunque nel mondo situate, che siano ad essa collegate o da essa controllate secondo il significato espresso dall'art. 2359 cod. civ.;
- "Prodotto/Materiale" indica qualsiasi Prodotto/Materiale fornito dal Fornitore a SIRELMA;
- "Fornitore" indica la società destinataria dell'ordine di acquisto da parte di SIRELMA.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni Generali di Acquisto trovano applicazione in tutti i rapporti di fornitura tra SIRELMA ed il Fornitore, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica.

In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le disposizioni speciali prevarranno in relazione all'oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto e rinuncia a far valere nei confronti di SIRELMA le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere concordata per iscritto tra SIRELMA ed il Fornitore.

3. OGGETTO DELLE FORNITURE

SIRELMA, a seguito degli accordi presi con il Fornitore, emette ordini aperti o chiusi, completi di ogni indicazione, per poter dare corso alla fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire a SIRELMA il Materiale secondo i capitolati indicati sull'ordine.

Tali capitolati possono essere redatti da SIRELMA stessa o da altro emittente. In nessun caso verranno accettate deroghe, eccezioni o modifiche se non preventivamente autorizzate per iscritto.

Gli ordini emessi da SIRELMA, come pure i capitolati, si intendono integralmente accettati trascorsi 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Per ricevimento si intende anche la mera consegna a personale commerciale del Fornitore.

4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Nel corso del rapporto di fornitura, SIRELMA avrà altresì facoltà di richiedere eventuali adeguamenti e/o modifiche ai Prodotti. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali adeguamenti e/o modifiche nel rispetto delle tempistiche e degli aspetti economici concordati per iscritto con SIRELMA.

5. TERMINI DI CONSEGNA E PENALITÀ

I termini di consegna concordati con il Fornitore devono considerarsi essenziali nell'interesse di SIRELMA, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1457 cod. civ.

In qualsiasi caso di ritardo di consegna da parte del Fornitore, non dovuto a cause di forza maggiore di cui all'art. 8 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, SIRELMA avrà facoltà, previa comunicazione scritta al Fornitore, di approvvigionarsi in tutto o in parte presso Fornitori alternativi e sarà legittimata ad addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata prova.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di SIRELMA ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l'importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da SIRELMA e dal Fornitore e non preclude il diritto di SIRELMA di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere con effetto immediato, mediante semplice comunicazione, l'ordine di acquisto dei Prodotti ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

I debiti del Fornitore nei confronti di SIRELMA derivanti dall'applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di SIRELMA nei confronti del Fornitore, anche non scaduti, derivanti da rapporti di fornitura in corso.

6. GARANZIE SUI PRODOTTI

6.1. CONFORMITA' QUANTITATIVA

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa del Materiale sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione mediante emissione di certificato di conformità 3.1 secondo EN 10204.

Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Materiali stessi rispetto a quanto pattuito ovvero a quanto dichiarato nella distinta di spedizione, SIRELMA avrà facoltà di:

- a) accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi delle eventuali forniture successive;
- b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente con possibilità, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio;
- c) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, chiedere al Fornitore che provveda immediatamente all'invio dei Materiali mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimane a carico del Fornitore. In tal caso, il Fornitore si impegna a provvedere all'immediato invio dei Materiali mancanti.

6.2. QUALITÀ DELLE FORNITURE

Il Fornitore svolgerà tutte le attività volte a garantire la qualità dei Prodotti e la conformità degli stessi ai requisiti indicati dal Capitolato riportato sull'ordine. Il Fornitore della SIRELMA conosce ed accetta le norme sulla Qualità delle Forniture:

- I. Il Regolamento europeo (CE) Num. 1907/2006 e s.m.i. concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è entrato in vigore nel giugno 2007. I Fornitori devono essere conformi a tutti i requisiti REACH applicabili che riguardano i Prodotti forniti a SIRELMA. I Fornitori situati al di fuori dell'UE, che esportano Prodotti (parti o Materiali) all'interno dell'UE, devono nominare un "rappresentante" UE per rispondere adeguatamente a tutti gli obblighi degli importatori ai sensi del regolamento REACH;
- II. Il Regolamento europeo UE 2018/851 ha introdotto ulteriori requisiti necessari per conformarsi alla banca dati SCIP. In aggiunta alle prescrizioni della direttiva REACH, i Fornitori sono quindi tenuti a fornire ulteriori informazioni sugli articoli che contengono SVHC (*Substances of Very High Concern*) in *Candidate List* al di sopra dello 0,1% in peso sul peso dell'articolo;
- III. Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento europeo UE 2017/821 relativo ai "*Conflict Minerals*". Il regolamento stabilisce gli obblighi di *due diligence* per la *supply chain* per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno, loro minerali e oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. SIRELMA richiede quindi ai suoi Fornitori di garantire che tutti i Materiali contenuti nei Prodotti forniti non contengano minerali provenienti da miniere situate in zone di conflitto;
- IV. Il FORNITORE, quale responsabile del Prodotto o servizio approvvigionato, deve assicurare e documentare la conformità delle forniture ai requisiti specificati nel disegno, nelle specifiche di Prodotto, nelle Condizioni Generali di Acquisto e nell'ordine di fornitura;
- V. SIRELMA si riserva la facoltà di controllare ogni lotto/Materiale fornito onde verificare la conformità dei Prodotti ai requisiti qualitativi espressi dalle specifiche. Il controllo sarà effettuato su un campione statistico, rappresentativo del lotto, salvo il caso in cui non sia diversamente indicato nella specifica di acquisto.
In conseguenza ai risultati ottenuti, il lotto potrà essere:
 - a. ACCETTATO, se tutte le caratteristiche esaminate sono in accordo con le specifiche di fornitura;
 - b. ACCETTATO IN DEROGA, se la non rispondenza alle specifiche non inficia la gestione del processo e/o l'utilizzo del Prodotto;
 - c. RIFIUTATO, qualora una o più caratteristiche non a specifica non consentano l'utilizzo del Prodotto.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

- VI. Sul lotto/Materiale non accettato SIRELMA può:
- richiedere intervento del Fornitore presso il proprio stabilimento per la selezione del Prodotto non conforme;
 - effettuare selezione sulla linea di produzione, qualora se ne verifichi la necessità;
 - renderlo utilizzabile con eventuali lavorazioni supplementari;
 - effettuare il reso al Fornitore.
- VII. L'accettazione del Materiale che viene integrato nei Prodotti venduti dalla SIRELMA è inoltre subordinata, salvo esplicita indicazione contraria, all'invio dei seguenti documenti:

Tipo di documento	Fornitore di materia prima	Fornitore di Trattamento Termico	Fornitore di lavorazione meccanica
Certificato di materia prima	X		
Certificato di Qualità e Conformità		X	R
Altri documenti	R	R	R

Legenda:

- X = ad ogni lotto;
- R = in fase di campionatura o su richiesta.

La consegna di lotti sprovvisti della documentazione richiesta sarà trattata come reso, salvo intervento immediato del FORNITORE per integrare le informazioni mancanti.

Nel caso in cui il mancato invio di documenti richiesti comporti a SIRELMA ispezioni aggiuntive, il costo di tali attività verrà opportunamente addebitato al FORNITORE.

- VIII. Il Certificato di Qualità e Conformità deve contenere le seguenti informazioni:
- numero progressivo del certificato;
 - data di emissione;
 - ragione sociale del Fornitore;
 - numero di lotto;
 - quantità spedita di quantità prodotta (per invii frazionati);
 - dichiarazione del Fornitore con la quale assicura che il Prodotto fornito è conforme alle specifiche di fornitura.
- IX. Qualora vengano riscontrate anomalie o Non Conformità, sia in fase di accettazione dei Materiali che durante l'utilizzo degli stessi nel processo produttivo, ne verrà data immediata comunicazione al Fornitore. La Non Conformità rilevata da SIRELMA, ove non si raffigurino sanzioni più gravi, comporta la restituzione del lotto e l'addebito dei costi aggiuntivi sostenuti. Al Fornitore vanno segnalate tutte le non conformità rilevate sui Prodotti, anche se il lotto viene accettato.
- Il Fornitore dovrà quindi assumersi la responsabilità di sostituire, tutto o in parte, il lotto non conforme nei tempi e nelle modalità stabilite da SIRELMA. Quindi, dovrà informare dettagliatamente la Qualità SIRELMA su:
- le azioni di contenimento entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione;
 - la causa che ha provocato l'anomalia e le azioni correttive intraprese per eliminarla entro 15 giorni.
- X. L'addebito delle spese supportate per l'utilizzo del lotto non conforme, come pure quelle per fermi produttivi, è da concordarsi preventivamente tra l'Ufficio Acquisti SIRELMA e il Fornitore.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

- XI. Il Fornitore è tenuto a informare preventivamente la Qualità SIRELMA qualora si trovi nell'impossibilità temporanea di fornire Prodotti in conformità a quanto descritto nelle specifiche. La richiesta di deroga in forma scritta deve includere:
- quantità di Prodotti coinvolti o in alternativa l'intervallo temporale in condizioni di deroga;
 - la motivazione per la quale si intende richiedere la deroga.
- Il Fornitore dovrà attendere l'autorizzazione scritta della Qualità SIRELMA prima dell'invio del Materiale.
- XII. Il Fornitore è tenuto a informare SIRELMA in tempo sufficiente alla loro valutazione, e comunque sempre prima della loro introduzione, di eventuali modifiche definitive alle caratteristiche del Prodotto o del processo produttivo che si rendano necessarie.
La richiesta di modifica dev'essere opportunamente documentata.
Il Fornitore è tenuto ad attendere il benestare scritto di SIRELMA all'introduzione della modifica richiesta.
- XIII. A seguito di gravi anomalie riscontrate dalla Qualità, SIRELMA può decidere interventi urgenti di ripristino del livello qualitativo del Fornitore, da effettuarsi mediante verifiche tecniche e *audit* presso lo stabilimento del Fornitore stesso. In questa sede verranno esaminate le cause che hanno determinato le anomalie e verranno valutate le misure proposte per risolverle concordando, se necessario, specifici piani di miglioramento.
Resta fermo che SIRELMA, in qualsiasi momento, ha la facoltà di verificare presso il Fornitore le modalità di rilascio del Prodotto acquistato e la conformità di questo ai requisiti specificati.
A tale proposito, per mantenere e migliorare il rapporto di fornitura, il Fornitore autorizza SIRELMA ed il proprio Cliente ad effettuare, previa notifica, valutazioni programmate (*AUDIT*) sul sistema di gestione, sul processo e sul Prodotto. Il Fornitore autorizza pertanto SIRELMA ed il proprio Cliente ad accedere alle aree produttive e alla documentazione relativa alla Qualità (con le dovute restrizioni a tutela della proprietà intellettuale).
- XIV. Il Fornitore è tenuto a mantenere adeguate registrazioni dei collaudi e delle prove effettuate sui Prodotti, dei controlli sulle attrezzature e sugli strumenti di collaudo e produzione. Gli strumenti di misura dovranno essere sottoposti a taratura/manutenzione direttamente da parte del Fornitore, conservando opportunamente evidenze delle attività di taratura. Tali registrazioni, su richiesta, dovranno essere a disposizione dell'ente Qualità SIRELMA per essere verificate.
- XV. Le registrazioni, salvo diversa indicazione, dovranno essere conservate per almeno 10 anni (15 anni per eventuali Prodotti di sicurezza).
- XVI. Il Fornitore è tenuto a monitorare la gestione dei processi produttivi tramite controlli dei parametri del processo produttivo e delle caratteristiche del Prodotto secondo un Piano di Controllo formalizzato, che contenga come minimo i seguenti elementi:
- numero del piano di controllo;
 - data di emissione e indice di revisione;
 - informazione del Cliente;
 - nome e stabilimento;
 - codice del particolare;
 - denominazione/descrizione del particolare;
 - livello di modifica del particolare;
 - fase considerata (prototipo, preserie, produzione);
 - persone di riferimento;
 - numero della fase del processo;
 - nome del processo/descrizione dell'operazione;
 - caratteristiche speciali del Prodotto;

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

- m. altre caratteristiche da controllare;
- n. specifiche/tolleranze;
- o. parametri di processo (incluse le tolleranze);
- p. caratteristiche speciali relative al processo (se applicabili);
- q. macchine, attrezzature, maschere ed utensili per la produzione;
- r. tecniche di valutazione delle misurazioni;
- s. metodi a prova di errore;
- t. dimensione del campione e frequenza;
- u. metodi di controllo;
- v. piano di reazione.

Il piano deve essere reso disponibile in qualsiasi momento a SIRELMA che può verificarlo e chiederne eventuali modifiche. Il Fornitore è tenuto a documentare, ove previsto, i controlli indicati nel Piano di Controllo.

- XVII. I processi speciali devono essere sottoposti a riqualifica periodica, secondo quanto previsto da SIRELMA. Il Fornitore deve effettuare studi di capacità di processo sulle caratteristiche di sicurezza e critiche per il Cliente. I requisiti prescritti per la capacità di processo (Cpk) sono riportati nella tabella seguente:

DEFINIZIONE DELLA CARATTERISTICA	OBIETTIVO - Cpk
CRITICA O DI SICUREZZA	$\geq 1,67$
IMPORTANTE	$\geq 1,33$

- XVIII. SIRELMA richiede verifiche documentali e tecniche contemplate dall'attività di PPAP (o altra metodologia richiesta da Cliente) per verificare che:

- i requisiti richiesti (in termini di rispondenza alla documentazione tecnica, alle specifiche e al disegno) siano stati propriamente compresi e soddisfatti dal Fornitore;
- il processo produttivo del Fornitore abbia le potenzialità/capacità per produrre un Prodotto che soddisfi i requisiti in termini qualitativi e quantitativi richiesti durante le fasi della reale produzione di serie.

La richiesta di PPAP, salvo diversi accordi, è obbligatoria nei casi richiesti dalla procedura prevista da Cliente.

Il PPAP si articola in un fascicolo/insieme di documenti atti a dimostrare che il processo produttivo del Fornitore soddisfa le richieste del Cliente, comprese quelle relative alla sicurezza e alle normative vigenti, con riferimento ad un determinato codice di Prodotto o Materiale.

La documentazione richiesta deve far riferimento ad una produzione che sia significativa del reale processo produttivo e realizzata con attrezzature di serie.

Il Fornitore deve presentare i documenti indicati insieme alla campionatura rappresentativa di un "lotto omogeneo", che salvo diversa indicazione sull'ordine dovrà essere di 5 pezzi numerati. Il lotto di campionatura dovrà essere prodotto utilizzando le attrezzature definitive di produzione esattamente come verrà eseguita la produzione di serie.

I rilievi devono comprendere controlli:

- visivi;
- dimensionali;
- eseguiti con specifica attrezzatura;
- altri (chimici, fisici) quando concordati con SIRELMA.

I campioni spediti dal Fornitore devono sempre essere segnalati al Controllo Qualità SIRELMA in un imballo in cui dovrà essere ben visibile la dicitura "CAMPIONATURA".

I documenti devono essere presentati a SIRELMA per approvazione al momento della spedizione della prima fornitura (campionatura). Il Fornitore deve consegnare le campionature in tempo utile per i controlli precedenti all'avvio della produzione in serie.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

XIX. Dopo le ispezioni da parte di SIRELMA, il PPAP può assumere i seguenti status:

- approvato: il Prodotto/componente soddisfa tutti i requisiti richiesti dal Cliente (assenza di non conformità e completezza della documentazione fornita);
- approvato ad interim: consente la spedizione del Prodotto/componente per un limitato periodo di tempo permettendo di intraprendere le adeguate azioni correttive;
- respinto: quanto presentato non soddisfa quanto richiesto dal Cliente. In questo caso è necessario correggere le anomalie ed intraprendere le opportune azioni correttive al fine di poter ripresentare un nuovo PPAP.

La non approvazione del PPAP comporta:

- lo scarto dei particolari consegnati e la ripresentazione del PPAP, dopo analisi dettagliata della causa radice, dell'eliminazione della non conformità e dell'invio delle azioni correttive;
 - l'obbligo per il Fornitore di inviare una richiesta di deroga per la consegna dei particolari in assenza di approvazione del PPAP;
 - il diritto di SIRELMA di addebitare eventuali controlli supplementari conseguenti al mancato benessere;
- La non approvazione del PPAP non esenta il FORNITORE dalla responsabilità di rispettare le tempistiche definite in fase di ordine e da eventuali ordini derivanti dalla stessa (trasporti straordinari, fermi linea, ecc.).

XX. REQUISITI SPECIFICI PER LE ACCIAIERIE

Per le forniture di acciaio il Fornitore deve rispettare i requisiti espressi nel documento Scheda Confezionamento e nelle specifiche fornite in fase di RFQ. In particolare, deve garantire:

- a. stato del Materiale, ricotto cesoiabile tassativo per tondi inferiori a 80 mm;
- b. il controllo anti-mescolamento con spettrometro portatile al 100% sulle barre;
- c. la rintracciabilità di ogni fascio, identificando il Materiale con appositi cartellini;
- d. la completezza delle informazioni riportate sul certificato, inclusa la rispondenza ai requisiti cogenti.

XXI. REQUISITI SPECIFICI PER FORNITORI DI TRATTAMENTO TERMICO

Per quanto riguarda le forniture di trattamenti termici, il Fornitore deve:

- a. verificare i risultati del trattamento termico su spezzoni rappresentativi della colata trattata. In alcuni casi il Fornitore potrà effettuare la verifica su appositi campioni di riferimento qualora sia nota o dimostrata la corrispondenza con il comportamento del Materiale trattato;
- b. garantire il rispetto dei cicli e dei parametri definiti in fase di campionatura (PPAP), indicati nelle istruzioni operative, schede tecniche e/o piani di controllo;
- c. garantire la rintracciabilità del lotto di trattamento termico mantenendone registrazione ed inviando, o rendendolo disponibile da portale dedicato, il relativo certificato, riportante i risultati ottenuti su spezzoni o campioni. I certificati di trattamento termico devono essere disponibili non più tardi della ricezione dei pezzi fisici;
- d. fornire, su richiesta, le modalità di carico dei componenti all'interno dei forni;
- e. inoltrare, su base annuale, l'autovalutazione del proprio processo rispetto alla specifica CQI-9.

XXII. REQUISITI SPECIFICI PER FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE

Per quanto riguarda le forniture di lavorazione meccanica, il Fornitore deve garantire:

- a. l'esecuzione dei rilievi effettuati come da piano di controllo inviato e approvato da SIRELMA in fase di campionatura; su richiesta dovrà fornire i controlli per i quali è richiesta la registrazione sullo stesso piano;
- b. l'identificazione e la tracciabilità dei lotti lavorati.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

XXIII. I Prodotti devono essere imballati in contenitori di dimensioni idonee che ne permettano il trasporto, la manipolazione, il conteggio e lo stoccaggio senza rischi di danneggiamento. Le indicazioni per l'imballaggio verranno concordate di volta in volta a seconda del Prodotto acquistato. Eventuali variazioni alle modalità concordate dovranno essere autorizzate per iscritto da SIRELMA. Lo stoccaggio del Prodotto da parte del Fornitore presso i suoi magazzini deve avvenire in locali idonei e tali da garantire la loro conservazione nel tempo. I Materiali devono essere sistemati in zone definite, corredati di un cartellino di identificazione e soggetti a rotazione assicurando la gestione del F.I.F.O. (*First In First Out*).

7. RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora durante l'utilizzo di un qualsiasi Prodotto, su cui siano montati particolari realizzati da SIRELMA con Materiale fornito dal Fornitore, dovesse verificarsi un sinistro da cui derivino danni a cose o persone, resta fin d'ora inteso che, una volta accertato che il sinistro è stato causato dal Materiale difettoso, il Fornitore terrà SIRELMA manlevata e indenne da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, così come da ogni spesa od onere che SIRELMA dovesse sostenere in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.

Verificatesi tali ipotesi, il Fornitore dovrà informare immediatamente SIRELMA comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti.

Le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali subfornitori, sempreché non determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate.

9. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE

Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'inquinamento, ecc.) il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all'omologazione e ai processi produttivi dai quali risulti, tra l'altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate.

Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a SIRELMA su richiesta di quest'ultima.

Il Fornitore è tenuto a imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

SIRELMA avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di "Modifiche ed aggiornamenti" (art. 4) "Conformità qualitativa e difettosità" (art. 6.2.), "Termini di consegna e penalità" (art. 5).

SIRELMA potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso mediante semplice preavviso di 30 giorni qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l'inadempimento a un articolo di queste Condizioni Generali di Acquisto diverso da quelli indicati al punto precedente e il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E QUALITÀ DELLE FORNITURE

SIRELMA si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:

- una Società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, secondo il significato espresso dall'art. 2359 cod. civ., restando sin d'ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a SIRELMA tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi;
- il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale.

In tutti i casi, la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di SIRELMA, fermo restando per quest'ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per SIRELMA alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore e SIRELMA acconsentono, **ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)**, nonché a tutti gli effetti di cui ai medesimi, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell'altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell'esecuzione del rapporto di fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni delle citate leggi e della vigente normativa riguardante la tutela dei dati personali.

12. ADESIONE AL CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico di SIRELMA, consultabile all'indirizzo <http://sirelmagroup.it/qualita> e si impegna a tenere un comportamento conforme alle disposizioni in esso contenute.

13. FORO COMPETENTE

Qualsiasi disputa tra le parti, riguardante il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

14. LEGGE APPLICABILE

Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono regolati dalla Legge italiana.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ., il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole:

- 2. Campo di applicazione;
- 5. Termini di consegna e penalità;
- 6. Garanzie sui Prodotti;
- 7. Responsabilità civile;
- 10. Clausola risolutiva espressa;
- 11. Trattamento dei dati personali;
- 13. Foro competente;
- 14. Legge applicabile.

Data e Luogo _____

Ufficio Acquisti SIRELMA

Qualità SIRELMA

Il Fornitore
